



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*” ed in particolare l’art. 11, comma 1;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;

VISTO in particolare l’art. 9, comma 3, del d.m. n. 270/2004, il quale prevede che “*l’attivazione dei corsi di studio [...] è subordinata all’inserimento degli stessi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale*”;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 2005, “*Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza*”;

VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree magistrali universitarie;

VISTI i decreti ministeriali 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009, relativi alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, *Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»*;

VISTO il decreto interministeriale 2 marzo 2011, recante la definizione della classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;

VISTO il decreto interministeriale del 30 settembre 2015, recante la “*Determinazione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2017, n. 928, relativo alla definizione delle classi dei corsi di laurea in “*Scienze, culture e politiche della gastronomia*” e di laurea magistrale in “*Scienze economiche e sociali della gastronomia*”;

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2018, n. 77, con il quale è stata definita la classe dei corsi di laurea magistrale in Scienze giuridiche;

VISTO il decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 446, recante la definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in “*Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio*” (LP-01), “*Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali*” (LP-02), “*Professioni tecniche industriali e dell’informazione*” (LP-03);



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

VISTI i decreti ministeriali 9 febbraio 2021, n. 146 e n. 147, recanti rispettivamente la definizione delle nuove classi di laurea in “*Scienza dei Materiali*” e di laurea magistrale in “*Scienze dei Materiali*” e in “*Data Science*” e della nuova classe di laurea magistrale in “*Ingegneria dei Materiali*” a modifica della classe LM-53 “*Scienze e ingegneria dei materiali*” definita dal decreto 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale universitarie;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, emanato in attuazione della predetta disposizione normativa;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati definite le procedure e gli indicatori relativi al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio che trovano applicazione a decorrere dall'a.a. 2022/2023, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il decreto direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711, emanato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del citato d.m. n. 1154 /2021;

TENUTO CONTO delle specifiche modalità di erogazione dei Corsi di Studio a distanza nonché delle peculiari caratteristiche di progettazione degli stessi;

DECRETA

Articolo 1

1. Esclusivamente con riferimento ai corsi erogati con modalità prevalentemente od integralmente a distanza di cui alla tipologia c) e d) dell'Allegato 4 del d.m. n. 289/2021, il termine di cui all'art. 3, comma 1, del d.d. n. 2711/2021, indicato per la presentazione delle istanze di accreditamento dei nuovi corsi di studio per l'a.a. 2022/2023, è prorogato al 3 febbraio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Gianluca Cerracchio